

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARTINAZZOLI e DE CAROLIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 1974

Interpretazione autentica dell'articolo 409, n. 2, del codice di procedura civile, modificato con legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente le controversie davanti le sezioni specializzate agrarie

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente la nuova disciplina delle controversie di lavoro prevede tra le materie regolate (articolo 409, n. 2) i « rapporti di mezzadria », di « colonia parziaria », di « compartecipazione agraria », di « affitto a coltivatore diretto », nonchè rapporti derivanti da altri contratti agrari, *salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie*.

Non vi è dubbio che il limite della competenza delle sezioni specializzate agrarie doveva significare, secondo la volontà del legislatore, l'esclusione del nuovo rito per questo tipo di giudizi.

Infatti, a parte il riscontro offerto dai lavori preparatori, l'*intentio legis* si identifica sia con riferimento alla peculiarità degli interessi in gioco nei giudizi davanti alle sezioni specializzate agrarie, sia in relazione alla struttura *collegiale* dell'organo giudicante.

In altri termini, non risulterebbe motivabile l'applicabilità di un modello processuale fortemente tipizzato in rapporto agli interessi sostanziali coinvolti nel giudizio a situazioni che non hanno alcuna attinenza con i contratti di lavoro. E, d'altro canto, un processo incentrato sul giudice *monocratico* non appare adattabile — a pena di improduttivi aggiustamenti — ad un organo giudicante che è collegiale e, per di più, composto anche da giudici laici.

In questa situazione, si deve tuttavia rilevare che gli ampi dibattiti dottrinari ed i numerosi convegni di operatori del processo che hanno accompagnato il periodo della *vacatio legis* sono valsi a mettere in luce l'imperfezione tecnica della formula usata dal legislatore.

Si è sostenuto, da più parti, che l'espressione « *salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie* » non può, di per sè, si-

gnificare la inapplicabilità delle nuove norme processuali ai giudici di competenza delle sezioni specializzate agrarie, ma vale soltanto ad escludere, per questi stessi giudizi, la competenza del pretore fissata dalla legge come regola generale.

Questa interpretazione si avvalora del richiamo testuale all'articolo 5 della legge numero 320 del 1963, dove si stabilisce che la domanda avanti le sezioni specializzate agrarie si propone nei modi previsti dagli articoli 163 e seguenti del codice di procedura civile e che la trattazione della causa « si svolge secondo le norme dettate dagli articoli 429 e seguenti del codice di procedura civile in quanto applicabili ».

Non è questa la sede per verificare l'esattezza delle considerazioni così riassunte, che non appaiono, in verità, decisive o insuperabili al fine di contrastare — a livello esecutivo — l'intenzione del legislatore. Quello che conta è di osservare che, nelle condizioni così descritte, si va profilando un possibile conflitto giurisprudenziale in materia di notevole rilevanza con prevedibili gravi inconvenienti sotto il profilo della certezza del diritto, della rapidità delle decisioni e di una proficua sperimentazione della nuova legge sulle controversie di lavoro.

Appare perciò doveroso un tempestivo intervento legislativo idoneo a rimuovere in radice ogni incertezza interpretativa.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 409, n. 2, del codice di procedura civile, modificato con legge 11 agosto 1973, n. 533, va inteso nel senso che le norme contenute nella legge citata non si applicano ai giudizi di competenza delle sezioni specializzate agrarie.